

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 771)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 6 novembre 1959 (V. Stampato n. 1596)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

(PELLA)

**di concerto col Ministro ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L'11 NOVEMBRE 1959

**Contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi  
(United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near  
East - U. N. R. W. A.)**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

È autorizzata la concessione di lire 75 milioni quale contributo straordinario globale per gli anni 1956, 1957 e 1958 a favore della Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U. N. R. W. A.).

#### Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvederà con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette derivanti dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.